

00647614406



18 SET. 2018

Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI
UFFICIO VII

Al Ufficio del Coordinamento Legislativo
Ufficio legislativo Economia
Ufficio legislativo Finanze

SEDE

Prot. Nr. 207815/2018
Rif. Prot. Entrata Nr. 207646/2018
Allegati: 1

OGGETTO: AS 766 - Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi. **Relazione tecnica**

Con riferimento alla relazione tecnica al disegno di legge indicato in oggetto, approvato dalla IX Commissione permanente della Camera dei deputati il 6 agosto 2018 in sede legislativa e trasmesso all'esame del Senato della Repubblica, si rappresenta di non avere osservazioni da formulare e si restituisce la stessa positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

00647614406

Prot: RGS 0207646/2018

AS 766: Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi.

RELAZIONE TECNICA

Il presente disegno di legge introduce l'obbligo di utilizzare apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l'abbandono del bambino di età inferiore a 4 anni assicurato al sedile con un sistema di ritenuta. Tale obbligo riguarda i conducenti dei veicoli immatricolati in Italia, o immatricolati all'estero, condotti da residenti in Italia e appartenenti alle seguenti categorie:

M1 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente):

N1 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t);

N2 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t);

N3 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t).

Tale obbligo si attua decorsi 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con cui sono stabilite le relative caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali dei dispositivi in argomento e comunque a decorrere dal 1° luglio 2019.

Articolo 1

Il comma 1 introduce una serie di modifiche all'articolo 172 (*Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini*) del codice della strada. In particolare:

- la lettera a) dispone un mero aggiornamento del riferimento alla norma comunitaria che individua, tra l'altro, i veicoli appartenenti alla categoria L6e (quadricicli leggeri);
- la lettera b) inserisce il comma 1-bis, prevedendo, appunto, che il conducente dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3 immatricolati in Italia, o immatricolati all'estero e condotti da residenti in Italia, quando trasporta un bambino di età inferiore a quattro anni assicurato al sedile con un sistema di ritenuta ha l'obbligo di utilizzare apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l'abbandono del bambino, rispondente alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- la lettera c) modifica il comma 10 estendendo la sanzione amministrativa da euro 81 a euro 361 a chi non fa uso del dispositivo di allarme anti-abbandono del bambino;
- la lettera d) adegua la rubrica.

Il comma 2 dispone che con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, siano stabilite le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali dei dispositivi in argomento.

Il comma 3 stabilisce che l'obbligo di utilizzare i dispositivi di allarme si attua decorsi 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con cui sono stabilite le relative specifiche tecnico-costruttive e funzionali dei dispositivi in argomento e comunque a decorrere dal 1° luglio 2019.

Dal punto di vista finanziario, considerato che i commi 1 e 3 hanno carattere meramente ordinamentale, si rappresenta che le disposizioni non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in coerenza con la clausola finanziaria contenuta all'articolo 4 del presente disegno di legge.

Alla disposizione di cui al comma 2 si potrà provvedere attraverso l'utilizzo del personale già in servizio, nei limiti delle attuali dotazioni organiche e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

00647614406

Prot: RGS 0207646/2018

Articolo 2

Il **comma 1** stabilisce che, per il triennio 2019-2021, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, provveda a informare in modo adeguato sull'obbligo e sulle corrette modalità di utilizzo dei dispositivi di allarme per prevenire l'abbandono di bambini e sui rischi derivanti dall'amnesia dissociativa.

A tal fine, il **comma 2** autorizza la spesa di 80.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Tali oneri potranno essere adeguatamente fronteggiati mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2019 e 2020, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il **comma 3** autorizza il MEF ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il **comma 4** definisce i messaggi delle campagne di cui al comma 1 quali messaggi di utilità sociale.

Articolo 3

L'articolo prevede che con appositi provvedimenti legislativi possano essere previste, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, agevolazioni fiscali limitate nel tempo, volte a favorire l'acquisto di dispositivi di allarme atti a rilevare la presenza di bambini nei veicoli.

Sotto il profilo finanziario, si evidenzia che si tratta di disposizione di carattere programmatico, che rinvia ad un'eventuale futura norma primaria la possibilità di prevedere agevolazioni fiscali limitate nel tempo. In caso di adozione di detta misura, pertanto, il relativo provvedimento legislativo conterrà la quantificazione degli effetti finanziari negativi in termini di minor gettito e l'individuazione della corrispondente copertura finanziaria.

Articolo 4

L'articolo prevede la clausola di invarianza finanziaria ad eccezione dello stanziamento per le campagne di informazione e sensibilizzazione, di cui all'articolo 2, comma 2.

00647614406

Prot: RGS 0207646/2018

AS 766: Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi.

RELAZIONE TECNICA

Il presente disegno di legge introduce l'obbligo di utilizzare apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l'abbandono del bambino di età inferiore a 4 anni assicurato al sedile con un sistema di ritenuta. Tale obbligo riguarda i conducenti dei veicoli immatricolati in Italia, o immatricolati all'estero, condotti da residenti in Italia e appartenenti alle seguenti categorie:

M1 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente);

N1 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t);

N2 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t);

N3 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t).

Tale obbligo si attua decorsi 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con cui sono stabilite le relative caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali dei dispositivi in argomento e comunque a decorrere dal 1° luglio 2019.

Articolo 1

Il comma 1 introduce una serie di modifiche all'articolo 172 (*Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini*) del codice della strada. In particolare:

- la lettera a) dispone un mero aggiornamento del riferimento alla norma comunitaria che individua, tra l'altro, i veicoli appartenenti alla categoria L6e (quadricicli leggeri);
- la lettera b) inserisce il comma 1-bis, prevedendo, appunto, che il conducente dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3 immatricolati in Italia, o immatricolati all'estero e condotti da residenti in Italia, quando trasporta un bambino di età inferiore a quattro anni assicurato al sedile con un sistema di ritenuta ha l'obbligo di utilizzare apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l'abbandono del bambino, rispondente alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- la lettera c) modifica il comma 10 estendendo la sanzione amministrativa da euro 81 a euro 361 a chi non fa uso del dispositivo di allarme anti-abbandono del bambino;
- la lettera d) adegua la rubrica.

Il comma 2 dispone che con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, siano stabilite le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali dei dispositivi in argomento.

Il comma 3 stabilisce che l'obbligo di utilizzare i dispositivi di allarme si attua decorsi 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con cui sono stabilite le relative specifiche tecnico-costruttive e funzionali dei dispositivi in argomento e comunque a decorrere dal 1° luglio 2019.

Dal punto di vista finanziario, considerato che i commi 1 e 3 hanno carattere meramente ordinamentale, si rappresenta che le disposizioni non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in coerenza con la clausola finanziaria contenuta all'articolo 4 del presente disegno di legge.

Alla disposizione di cui al comma 2 si potrà provvedere attraverso l'utilizzo del personale già in servizio, nei limiti delle attuali dotazioni organiche e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

00647614406

Prot: RGS 0207646/2018

Articolo 2

Il comma 1 stabilisce che, per il triennio 2019-2021, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, provveda a informare in modo adeguato sull'obbligo e sulle corrette modalità di utilizzo dei dispositivi di allarme per prevenire l'abbandono di bambini e sui rischi derivanti dall'amnesia dissociativa.

A tal fine, **il comma 2** autorizza la spesa di 80.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Tali oneri potranno essere adeguatamente fronteggiati mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2019 e 2020, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il comma 3 autorizza il MEF ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il comma 4 definisce i messaggi delle campagne di cui al comma 1 quali messaggi di utilità sociale.

Articolo 3

L'articolo prevede che con appositi provvedimenti legislativi possano essere previste, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, agevolazioni fiscali limitate nel tempo, volte a favorire l'acquisto di dispositivi di allarme atti a rilevare la presenza di bambini nei veicoli.

Sotto il profilo finanziario, si evidenzia che si tratta di disposizione di carattere programmatico, che rinvia ad un'eventuale futura norma primaria la possibilità di prevedere agevolazioni fiscali limitate nel tempo. In caso di adozione di detta misura, pertanto, il relativo provvedimento legislativo conterrà la quantificazione degli effetti finanziari negativi in termini di minor gettito e l'individuazione della corrispondente copertura finanziaria.


Articolo 4

L'articolo prevede la clausola di invarianza finanziaria ad eccezione dello stanziamento per le campagne di informazione e sensibilizzazione, di cui all'articolo 2, comma 2.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

 POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



18 SET. 2018